

COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Finalità delle norme

1. Il presente regolamento, redatto nell'osservanza delle disposizioni di cui al T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265, fatte salve le attribuzioni degli organi statali e regionali, disciplina il servizio necroscopico di custodia e di polizia dei cimiteri comunali in armonia con il D.P.R. 10.9.1990 n.285 (Regolamento di Polizia Mortuaria) e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia, alle quali fa espresso rinvio per quanto in esso non rappresentato o disciplinato
2. L'Amministrazione, nel rispetto delle istanze morali e religiose di ciascuno, promuove, in quanto rispondenti a primari interessi pubblici, le forme di sepoltura della inumazione, della tumulazione e della cremazione.

Art. 2. Competenza del servizio

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti in economia o tramite affidamento a terzi.
3. La direzione del servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di competenza del Comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statuarie, è attribuita al Servizio Tecnico la competenza sui cimiteri.

Capo II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3. Denuncia dei decessi

1. Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dal decesso:
 - a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o , in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
 - c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.
2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
3. La denuncia di morte all'Ufficiale dello stato civile, deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'art. 72 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile.

4. Il Sindaco, o per esso, l'Ufficiale di stato civile delegato, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopo.

Art. 4.

Denuncia decessi accidentali o delittuosi

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto a persona priva di assistenza è tenuto ad informare il Sindaco o chi per esso o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

2. Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria del cimitero, sempre che non vi sia il sospetto di reato nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e le disposizioni da essa impartite. La salma sarà lasciata in luogo coprendola con un telo.

Art. 5.

Denuncia della causa di morte

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 45 e 39 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dalla vigente normativa in materia di radiazioni ionizzanti, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 38 e 39 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

6. Copia della scheda di morte è inviata, entro trenta giorni, alla Unità sanitaria locale.

7. Il registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte è tenuto ed aggiornato dall'Unità Sanitaria Locale.

Art. 6.

Casi di morte per malattie infettive diffuse

1. Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione all'Unità sanitaria locale per i provvedimenti di competenza dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 7.

Comunicazione decessi dovuti a reati

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità sanitaria locale.

2. L'Unità sanitaria locale provvede quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 9.

Medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo sono attribuite ed esercitate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 di approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

Art. 10.

Autorizzazione alla sepoltura

1. L'Ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, su apposito modulo fornito gratuitamente dalla USL competente.

2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto agli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 11.

Nulla osta dell'autorità giudiziaria

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere o di ossa umane.

Art. 12.
Inumazione parti di corpo umano

1. La inumazione di parti del corpo umano in seguito ad operazioni chirurgiche sarà disposta dal Sindaco, su richiesta dettagliata e circostanziata, con redazione di verbale, da depositare negli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 13.
Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. n. 396/2000, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità sanitaria locale.

3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità sanitaria locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV
RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 14
Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con le modalità previste dalla legge 13 febbraio 1961, n. 83 e dall'art. 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

2. Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operante a mente della vigente normativa in materia di radiazioni ionizzanti, in quanto applicabili.

3. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art. 5. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Unità sanitaria locale.

4. Se la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva diffusiva si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art. 6. La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U.L.L.S.S. n. 1265/1934 e successive modifiche.

5. Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico dovrà sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO V OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 15.

Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 16.

Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 17.

Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

2. Il Direttore Sanitario dell'Azienda USL comunicherà le misure cautelative adottate.

Art. 18.

Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Sono consentite le opportune operazioni di nettezza da usarsi sul cadavere.

3. Il cadavere occultato con coperta dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica suddetta.

4. Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del Direttore Sanitario dell'Azienda USL, la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

Art. 19.

Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità sanitaria locale, in relazione

agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 20.
Deposito di osservazione

1. In apposito locale, salvo quanto previsto per il prescritto periodo di osservazione, devono riceversi le salme delle persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 21.
Trasporto salme al deposito di osservazione

1. Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 22.
Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione presso locale di cui al precedente art. 20 i cadaveri non possono essere rimossi.
2. E' permesso ai parenti, ed a chi ne assume le veci, di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
3. Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto ad assicurarne la sorveglianza da parte del custode.

Art. 23.
Depositi ed obitori speciali

1. Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici come ad esempio sale del commiato appositamente istituite.
2. Gli obitori e i depositi di osservazione saranno dotati di celle frigorifere a richiesta dell'Unità sanitaria locale e secondo le modalità previste dal 2° comma dell'art. 15 del D.P.R. n. 285/1990. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive le celle frigorifere saranno comunque isolate.

CAPO VI
SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 24
Deposizione del cadavere nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nel feretro.
2. Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il Direttore Sanitario dell'Azienda USL.

Art. 25
Obbligo del feretro individuale - Verifica

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
2. Soltanto madre e neonato/i, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa e/o loculo.
3. Prima dell'impiego, ogni feretro non fornito dal Comune deve essere verificato dal necroforo per accertarne le caratteristiche in funzione della sepoltura prescelta.

Art. 26
Caratteristiche feretri per inumazioni

1. I feretri da deporre nelle fosse comuni ad inumazione, devono essere di legno dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.
2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura presa.
3. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
4. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
5. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
6. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
7. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 27
Casse per le tumulazioni

1. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui al successivo art. 30.

Art. 28

Divieto di uso di materiale non biodegradabile

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse metalliche o di altro materiale non biodegradabile.
2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
3. E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Art. 29

Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

1. Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 27 e 28 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante non più di 100 Km, salvi i casi di cui al successivo art. 42 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.
2. Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 30

Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

1. Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere saldata a fuoco e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco, a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra;
6. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

11. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

12. Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

13. E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi momento alterino la tenuta ermetica della cassa, tranne sia consentito dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

14. All'atto della chiusura della salma nel feretro, dovrà essere redatto, a cura di chi provvede a tale operazione, un verbale di incassatura della salma, nel quale sia dato atto che, per l'operazione stessa, sono state osservate le prescrizioni di legge vigenti, anche in merito ad eventuale trattamento conservativo o immunizzante, e che la cassa o le casse stesse, conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 27 e 30 portano il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice; alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, vi sarà apposto un sigillo.

15. Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante, alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere, per essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 31

Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

1. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune la sostituzione delle casse di cui al precedente art. 30 con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.

2. L'autorizzazione con le stesse modalità è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

Art. 32

Fornitura gratuita dei feretri

1. E' a carico del Comune la spesa per **la fornitura** del feretro, del trasporto salma e della tariffa di inumazione per persone:

1) in carico ai Servizi Sociali per indigenza (certificata dall'assistente sociale) e senza alcun familiare;

2) con familiari in carico ai Servizi Sociali per indigenza (certificata dall'assistente sociale), sempre che il funerale venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

CAPO VII TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 33 Servizio di trasporto funebre

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero potrà essere eseguito:
 - a) a cura dei familiari;
 - b) a cura di confraternite, associazioni di volontariato e simili;
 - c) a cura del Comune, eventualmente con diritto di privativa, anche a mezzo di apposita convenzione con terzi che ne fisserà le modalità di espletamento e le tariffe.
2. I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Il trasporto deve comunque essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
4. L'Unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

Art. 34 Trasporti gratuiti e a pagamento - Tariffa

1. Il Comune effettua il trasporto delle salme, quando richiesto, a titolo gratuito in conformità al disposto dell'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 35 Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto osservanza delle prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda USL impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 36 Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, allo scopo di inumazione, tumulazione o cremazione, le salme devono essere racchiuse nella duplice cassa di cui al precedente art. 30.
2. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 Km, salvo i casi di morte per malattie infettive-diffusive, si impiega la sola cassa di legno (art.30 comma 13 D.P.R. 285/90).

3. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento anti putrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U., dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.
4. Tale trattamento è eseguito dal Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.
5. Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
6. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Art. 37

Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero – modalità

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco osservate le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28, 40, 41 e 44.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
4. Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con apposito carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.
5. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 38

Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile del comune di morte.

Art. 39

Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo 38, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 27 seguendo le prescrizioni degli articoli 17, 24 e 36.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'articolo 44 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 40

Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 37

Art. 41

Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato al trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

3. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 42

Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 37 e 43 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

2. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 43

Trasporto cadaveri da e per l'estero

1. Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui alla normativa vigente

CAPO VIII

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 44

Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:

a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile;

b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.

2. Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadaveri od ossa umane di cui al precedente art. 8.

3. Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art. 13.

4. Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sé.

Art. 45 **Ricevimento cadaveri**

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

d) i cadaveri di coloro che hanno il coniuge o convivente in coppia sepolto in uno dei cimiteri del Comune qualsiasi fosse in vita la loro residenza;

e) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 13 del presente regolamento;

f) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 46 **Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni**

1. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'art. 44; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 10, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengano tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengano cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 47 **Consegna registro al Comune**

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Art. 48
Divieto di riapertura del feretro

1. Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO IX
DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 49
Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private

1. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private;
2. Sono comuni le sepolture per inumazione della durata minima di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate previo pagamento della sola tariffa di inumazione.
3. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali per maggiore durata o per maggiore distinzione.

Art. 50
Disposizioni campi comuni

1. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

Art. 51
Sepolture private - Natura e concessione

1. Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al seguente Capo XV. Esse possono consistere:
 - a) nella concessione d'uso temporaneo di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
 - b) nella concessione d'uso temporaneo di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia;
 - c) nella concessione d'uso temporaneo, di ossari costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.
 - d) nelle concessioni d'uso temporanee di aree lungo i viali del cimitero di Calcinaia
2. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito nel canone approvato con atto proprio dell'organo competente.

Art. 52
Disposizione generale dei reparti nel cimitero

1. L'ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., saranno previsti nel piano regolatore di

ciascun cimitero predisposto a norma degli articoli da 55 a 61 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

2. nei cimiteri sono individuati gli spazi e zone costruite da destinare a:

- 1) campi di inumazione comuni;
- 2) tumulazioni individuali (loculi)
- 3) ossari
- 4) ossario comune
- 5) cappelle private
- 6) cinerario
- 7) tombe lungo i viali;

3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285, conservata agli atti del servizio preposto.

CAPO X CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE - OSSARIO COMUNE

Art. 53. Camera mortuaria

1. - Il servizio cimiteriale deve disporre di una camera mortuaria per le funzioni obitoriali indicate dall'art.13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. - La camera mortuaria è costruita in prossimità dell'ingresso del cimitero ed è provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

3. - Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art.20, funzionerà come tale la camera mortuaria purchè sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art.22.

Art. 54 Ossario comune e Cinerario comune

1. Ogni cimitero deve avere l'ossario di cui all'art.67 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

2. Ogni cimitero deve possedere un cinerario comune di cui all'art.80, c.6 del sopra citato regolamento nazionale.

CAPO XI INUMAZIONI

Art. 55 Scavatura e utilizzazione delle fosse

1. Le sepolture per inumazione hanno la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente;

2. Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro

3. Le fosse dovranno essere scavate volta per volta secondo il bisogno.
4. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità

Art. 56

Numerazione e individuazione delle fosse - Segni funerari

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, da un cippo o altro elemento costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici .
2. Sul cippo sarà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto;
3. A domanda scritta dei parenti e di altri il Responsabile dell'ufficio tecnico può autorizzare il collocamento sulla fossa, a cura e spesa dell'interessato, di lapidi o croci o altri segni funerari, previo pagamento dei diritti stabiliti dall'organo competente.
4. La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari devono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico in sede di nulla osta. Non è permessa la realizzazione di massetto in calcestruzzo.
5. Sono consentite soluzioni progettuali che garantiscano la stabilità della tomba e allo stesso tempo consentano la penetrazione dell'acqua nel terreno sottostante. All'interno della riquadratura è possibile aggiungere pietrisco, pietre sciolte, o terreno vegetale per la messa a dimora di piante e/o fiori di adeguate dimensioni tali da non invadere sia in altezza che larghezza lo spazio circostante.
6. La provvista e posa in opera del cippo preferibilmente deve avvenire trascorsi almeno sette mesi dalla data di inumazione; nel caso in cui tale termine non dovesse essere rispettato e dovessero verificarsi smottamenti di terreno, il riposizionamento dello stesso sarà ugualmente a carico degli eredi.
7. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.
8. La manutenzione dei monumenti nei campi comuni e dei vari componenti (lapidi, croci o segni funerari), nonché delle piante e/o fiori presenti all'interno della tomba, dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo; in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvederà con la modalità e i poteri di cui all'art. 63 l D.P.R. 285/90
9. L'illuminazione votiva elettrica è gestita dal comune, la relativa tariffa è determinata dal competente organo comunale.

Art. 57

Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 58
Deposizione del feretro nella fossa

1. La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro.
2. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita con le modalità di cui al precedente art. 57
3. Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° secondo comma dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XII
TUMULAZIONI

Art. 59
Sistema di tumulazione

1. Sono tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti e urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
3. Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo separato.
4. Per la costruzione del loculo e del manufatto si osservano le prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 60
Tumulazioni provvisorie

1. Solo in caso di indisponibilità di loculi nelle cappelle comunali è ammessa, richiesta della famiglia del defunto, o di coloro che lo rappresentano, la tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso,
2. La tumulazione provvisoria è consentita:
 - a) in loculo provvisorio realizzato in luogo e secondo le prescrizioni del competente ufficio comunale, a cura e spese dei richiedenti;
 - b) in loculo disponibile situato all'interno di cappella gentilizia privata, previa autorizzazione scritta del concessionario o suoi eredi;
 - c) in loculo di cappella comunale già concesso e non ancora utilizzato limitatamente al coniuge, agli ascendenti e discendenti di primo grado del concessionario, previa annotazione sull'atto di concessione del loculo;
 - d) in loculi di cappelle comunali disponibili presso altri cimiteri del Comune.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Servizio Tecnico e deve essere inferiore a 18 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi
4. La tumulazione provvisoria è subordinata al pagamento di un canone calcolato in trimestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

5. L'autorizzazione alla tumulazione provvisoria potrà essere revocata, previa comunicazione agli interessati, in caso di sopravvenuta disponibilità di loculi in cappelle comunali. In questo caso la mancata effettuazione della tumulazione definitiva previa diffida equivale ad assenso all'inumazione in campo comune.

Art. 61
Divieto di riapertura sepolture

1. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco.

CAPO XIII
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 62
Esumazioni - Carattere

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Art. 63
Esumazioni ordinarie

1. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Sindaco, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file.

1 bis. Dovrà essere redatto apposito elenco delle operazioni suddette, esposto all'albo cimiteriale e pubblicato sul sito istituzionale del comune per almeno due mesi.

2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

3. Nel caso il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione:

- sarà inumato nuovamente negli spazi appositamente individuati all'interno dello stesso cimitero per almeno ulteriori cinque anni;

- procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione.

4. Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Art. 64
Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Nel secondo caso esse sono soggette al pagamento dell'apposita tariffa.

2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Direttore Sanitario dell'Azienda USL e del custode, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita, in duplice copia, di cui una viene conservata dal custode e l'altra trasmessa all'ufficio di Stato civile.

Art. 65

Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattie infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 66

Ossa provenienti dalle esumazioni

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 42;

2. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti con le modalità nel 2° comma del successivo art. 70;

3. E' consentito, qualora gli interessati lo richiedano inserire in uno stesso loculo avuto in concessione, anche ossa umane o resti mortali assimilati, purché contenuti in cassette di zinco aventi le caratteristiche prescritte dall'art. 42 del presente regolamento fino al limite della capienza, purché queste siano separate dal feretro.

4. Eventuali danni causati dalla rimozione delle lapidi o cippi per l'inserimento di cassetine contenenti resti mortali saranno totalmente a carico degli eredi;

5. I materiali edili residui (lapidi, cippi, ecc.) qualora non vengano ritirati dagli interessati sono asportati dal custode e rimangono di proprietà del Comune.

6. Nel caso in cui, a seguito di una esumazione ordinaria non fosse stato possibile rintracciare i parenti del defunto, le ossa verranno custodite nella cassetina di zinco, a cura del custode, per un anno dall'esumazione, dopo di che verranno poste nell'ossario comune.

Art. 67

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Le estumulazioni ordinarie, si eseguono allo scadere del periodo della concessione a tempo determinato.

3. In relazione alla necessità di spazio e alla programmazione cimiteriale, allorché si reputi necessario o comunque, nel mese di settembre, il Servizio Tecnico, redige un elenco delle concessioni scadute o in scadenza: Tale elenco viene esposto nel cimitero in occasione

della Commemorazione dei defunti e nei due mesi successivi. Copia di esso viene pubblicato sul sito istituzionale del comune.

4. I resti mortali in condizione di completa mineralizzazione sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocamento dei resti mortali, quest'ultimi saranno collocati in ossario comune. Non possono essere dati in concessione i loculi per la sistemazione di sole ossa o resti.

5. I feretri estumulati, se non completamente mineralizzati possono:

– essere inumati nello stesso cimitero dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere;

– essere cremati, previa idonea sistemazione in cassa di legno, a spese dei richiedenti, fatta salva la facoltà per il Comune, da esercitare con deliberazione della Giunta comunale, di partecipare alla spesa qualora detto sistema sia da incentivare in carenza di soluzioni alternative.

6. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

7. Le estumulazioni straordinarie sono disciplinate all'art. 88 e 89 del D.P.R. 285/90

Art. 68

Divieto di riduzione di salme tumulate

1. E' vietato eseguire sulle salme estumulate, qualora non siano mineralizzate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella della casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile della custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua nelle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 40 del codice penale.

Art. 69

Norme particolari per le estumulazioni

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 63 ed in particolare quelle relative alla redazione del verbale dell'operazione eseguita.

Art. 70

Norme igieniche

1. Nell'esecuzione di operazioni di esumazione od estumulazione ordinarie dovranno essere eseguite sotto la direzione del personale delegato dalla Direzione Sanitaria e dovranno essere osservate le norme igieniche cautelative indicate dallo stesso per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte o del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.

2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, Parte IV (art.184) e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa e del DPR 15 luglio 2003, n.254.

Art. 71 Tariffe

1. I costi delle varie operazioni cimiteriali ivi comprese quelle in sepolcreti di famiglia, daranno luogo al pagamento del corrispettivo stabilito nella tariffa approvata dall'Amministrazione Comunale.
2. nel caso di salme non mineralizzate sono a carico dei familiari anche le spese relative alla inumazione, alla successiva esumazione e collocazione dei resti negli ossari precedentemente individuati.
3. Sono a carico dei familiari anche le eventuali spese di cremazione.

CAPO XIV CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 72 Generalità

1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della L.R. Toscana n. 29 del 31 maggio 2004 e della legge 23 giugno 2009 n. 31 e successive modificazioni.
2. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circolare Ministero Sanità n. 24/93 e Circolare Ministero Sanità n. 10/98.

Art. 73 Cremazione

1. La cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e comunque individuato nell'atto di autorizzazione.
2. La cremazione consiste nell'incenerimento del cadavere, delle ossa rinvenute in occasione di esumazioni o estumulazioni e di eventuali resti mortali non ancora mineralizzati.

Art. 74 Autorizzazione alla cremazione di cadavere

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;

c) dichiarazione su carta libera resa all'Ufficiale di Stato Civile dal coniuge del defunto o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile. Nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, la volontà di procedere alla cremazione del defunto deve essere manifestata dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

d) Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'ufficiale di stato civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'ufficiale di stato civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'ufficiale di stato civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

L'Ufficiale di Stato Civile accerta l'identità dei dichiaranti nei modi previsti dalla legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) la cremazione non può essere autorizzata quando i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta, di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della Legge 130/2001, art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta o morte improvvisa, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia, essendo integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, deve contenere, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

6. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

6 bis) L'autorizzazione alla cremazione può essere accompagnata dall'autorizzazione all'affidamento delle ceneri e consegna dell'urna cineraria e dall'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, rilasciate secondo le procedure indicate dal presente regolamento.

7. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

8. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il

nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

Art. 75 **Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa**

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di almeno 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune.

2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

3. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- delle circostanze rilevate;
- del periodo di effettuazione della cremazione;
- del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 76 **Affidamento e dispersione delle ceneri**

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri, previo pagamento del diritto per il rilascio dell'autorizzazione stessa; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme o cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

5. In caso di rinuncia all'affidamento, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre

1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Art. 77

Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna cineraria sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in loculo ossario individuale o collettivo, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;
- la durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo;
- la tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi e per il periodo concesso o residuo.

b) Inumata qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990 (cinerario comune);

d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 87.

Art. 78

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;
- in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- nei fiumi;
- in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 79

Registri cimiteriali delle ceneri

1. Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

- l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
- il luogo di dispersione delle ceneri.

Art. 80

Procedure per l'affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calcinaia nei casi in cui il luogo di conservazione delle ceneri si trovi nell'ambito dello stesso territorio.

2. Per le ceneri di persona deceduta nel Comune di Calcinaia destinate ad essere conservate o tumulate in altro Comune, l'Ufficiale dello Stato Civile del primo Comune autorizza il solo trasporto dell'urna.

3. Per la procedura per l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle ceneri deve presentare istanza al Comune ai sensi della L.R. Toscana n. 29/2004 e nella stessa dovranno essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;

b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;

f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza;

h) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione del luogo della conservazione, se diverso dalla residenza. Il luogo ordinario di conservazione e custodia dell'urna cineraria è stabilito nella residenza dell'affidatario. Se l'affidatario cambia luogo di conservazione dell'urna questo deve essere comunicato al Comune entro 10 giorni.

4. Qualora l'affidatario decida di trasferire le ceneri, già affidate e custodite nel territorio del Comune di Calcinaia in altro Comune, è necessaria una nuova autorizzazione all'affidamento da parte del Comune nel cui territorio verranno custodite.

5. L'affidatario può rinunciare all'affidamento delle ceneri. La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi diritto, vengono collocate nel cinerario comune.

6. La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata nelle forme e modalità stabilite nel precedente articolo 76 del presente Regolamento ed è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella sua manifestazione di volontà.

7. Qualora la persona indicata fosse indisponibile o impossibilitata all'esecuzione, o in mancanza di espressa indicazione da parte del defunto, sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:

– coniuge;

– figli;

– altri familiari aventi diritto;

– esecutore testamentario;

– legale rappresentante dell'associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto;

– personale appositamente autorizzato dal Comune che esercita l'attività funebre.

8. Per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Toscana n. 29 del 31/05/2004, il soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle ceneri deve presentare istanza al Comune di dispersione e nella stessa dovranno essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004;

b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata o consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;

c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri con eventuali supporti cartografici o fotografici;

d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza.

9. Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali deve provvedere al pagamento della tariffa il cui importo viene determinato dalla Giunta Comunale nei limiti di quello massimo stabilito annualmente dal Ministero dell'Interno per il territorio nazionale.

Art. 81

Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

Art. 82

Informazione ai cittadini

1. Il Comune di Calcinaia promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

CAPO XV

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 83

Atto di concessione

1. La concessione d'uso temporaneo di aree, sepolcreti, loculi, colombari, ossarietti e cellette deve risultare da atto scritto ed è rilasciata previo pagamento dei diritti e del canone stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposito tariffario.

2. Ogni concessione del diritto d'uso dei manufatti deve risultare da apposto atto che deve indicare:

- la natura delle concessione e la sua identificazione, in numero dei posti concessi;
- la durata;
- il concessionario;
- il nominativo della salma destinato ad esservi raccolta;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza

3. Il contratto di concessione stipulato ai sensi dell'art. 107, comma c) del D.Lgs 267/2000, dovrà essere stipulato al momento del decesso dell'interessato. A quel momento potrà essere ceduto oltre al loculo necessario per la sepoltura, anche altro loculo o loculi destinati a raccogliere le salme del coniuge o dei parenti di 1° grado.

Art. 84

Diritto di sepoltura per tombe individuali

1. Per le tombe individuali (loculi e nicchie) il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.

2. Il diritto non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 60, comma 2.

3. Il diritto di concessione individuale ha la durata massima di anni 30 sia per i loculi che per gli ossari le concessioni possono essere rinnovate una sola volta e per il periodo definito dal regolamento al momento vigente, previo pagamento del relativo canone. Il rinnovo è concesso a discrezione del comune in relazione alle esigenze generali del cimitero, dello stato di sepolture ed al presunto esercizio di diritti d'uso.

Art. 85

Diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia o monumentali

1. Le cappelle private possono essere concesse:

a) a più persone esclusivamente per esse. La concessione in tal caso è fatta a favore dei richiedenti con esclusione di qualsiasi altro;

b) ad una famiglia con la partecipazione di altre famiglie. Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il diritto di sepoltura per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

I parenti aventi diritto di sepoltura sono limitati a:

- ascendenti e discendenti in linea diretta;

- fratelli e sorelle consanguinei;

- coniugi

c) ed enti, corporazioni e fondazioni per i loro appartenenti

2. Può altresì essere consentita, su autorizzazione scritta dei/l concessionari/o, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari,

3. Il diritto di sepoltura si esercita in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro;

4. La concessione per cappelle private ha la durata di anni 50 rinnovabile più volte e per il periodo definito dal regolamento al momento vigente, salvo pagamento dei diritti di concessione vigenti a quel momento e non è altrimenti trasmissibile che per successione a causa di morte.

5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di segreteria – affari generali entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in

favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Art. 86 Esclusioni

1. Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 87 Concessioni aree "lungo i viali"

1. E' ammesso il rinnovo delle concessioni delle sepolture "lungo i viali" del cimitero del capoluogo per una o più volte per il periodo definito dal regolamento vigente, previo pagamento dei diritti di concessione;
2. Qualora si proceda ad estumulazione, il rinnovo della concessione in essere è subordinato alla condizione di uniformare le caratteristiche costruttive della sepoltura alle norme di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/90;
3. La durata delle concessioni in 30 anni.

Art. 88 Concessioni speciali gratuite

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorchè per accogliere la salma di persona per la quale, a ragione di speciali benemerienze, sia, tale onoranza, deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 89 Costruzioni su aree in concessione

1. La concessione del terreno per la costruzione di cappelle private o monumentali è disposta d'ufficio secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta. Qualora vi sono più richieste concorrenti deciderà la Giunta Comunale con propria deliberazione sulla base dei criteri relativi all'ubicazione, la dimensione, e le indicazioni fornite in proposito dal servizio.
2. Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese.
3. I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Direttore Sanitario dell'Azienda USL e della Commissione edilizia comunale. Nell'atto di approvazione è indicato il numero di salme ammesse nel sepolcro. Le sepolture non devono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
4. La presentazione del progetto e l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza della concessione, devono aver luogo entro 3 anni dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.
5. Le tombe e le cappelle gentilizie possono essere poste in uso soltanto dopo la verifica di agibilità per accertarne altresì la conformità al progetto ed alle prescrizioni vigenti per la loro costruzione.
6. La spesa per la verifica è a carico del concessionario.

7. Le costruzioni potranno essere realizzate direttamente dal comune secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali approvati dalla Giunta Comunale. Restano a carico dei concessionari le opere escluse dal progetto sopra citato.

Art. 90 **Rinuncia al diritto d'uso**

1. E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso dell'area o del sepolcreto, prima dell'utilizzazione della concessione medesima.
2. Il Comune, solo in caso di rinuncia alla concessione dell'area, rimborserà al concessionario una somma pari al 50% del prezzo pagato.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna..

Art. 91 **Scambi**

1. E' ammessa per gravi e comprovati motivi, su richiesta motivata e sottoscritta da entrambe le parti previo accordo, la possibilità di interscambio di loculi oggetto di concessione, prima dell'utilizzo degli stessi: Il Responsabile del Servizio, effettuata attenta valutazione delle motivazioni poste a base della richiesta, emetterà il relativo provvedimento.
2. L'ufficio contratti provvederà al rilascio di nuova concessione

Art. 92 **Decadenza della concessione**

1. La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza quando:
 - a) per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta.
 - b) per le sepolture di famiglia, la costruzione del sepolcro non venga ultimata entro tre anni dalla data della concessione salvo proroga concessa dalla Giunta Comunale, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.
 - c) quando la salma venga trasferita ad altra sepoltura.
 - d) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione
2. Nel caso di cui al precedente comma, lett. d), sulla tomba è posto un avviso con il quale viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono.
3. Se gli interessati sono reperibili viene loro notificata una diffida.
4. Decorso un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione dell'elenco all'albo del cimitero viene dichiarata la decadenza.
5. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione da notificarsi agli interessati, se reperibili.

Art. 93 Revoca

- 1.** Agli effetti del presente regolamento, le concessioni in perpetuo eventualmente rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n° 803 sono equiparate nella disciplina alle concessioni a tempo determinato di cui all'art. 92, secondo comma, D.P.R. 10.09.1990 n° 285;
- 2.** Le concessioni di cui al comma precedente possono essere revocate quando sono trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e si intendono comunque pervenute a scadenza quanto sia decorso il periodo di durata di cui al citato art. 92 alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 3.** Salvo quanto previsto dalla richiamata norma di cui all'art.92, secondo comma, D.P.R. 10.09.1990 n° 285 è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra regione di interesse pubblico;
- 4.** Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati all'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova;
- 5.** Dalla decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, quando noto, o in difetto mediante pubblicazione all'interno del cimitero e all'albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 94 Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero

- 1.** Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 95 Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni

- 1.** In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.
- 2.** Il Responsabile del Servizio disporrà la demolizione delle opere o il restauro delle stesse, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità

Art. 96

Istituto dell'immemoriale

1. Per le concessioni d'uso cimiteriali, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti tra quelli agli atti del Comune nè può essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, intendendo tale concessione gratuita e ricondotta alla durata stabilita dal vigente regolamento comunale di polizia mortuaria.

2. Il riconoscimento della sussistenza di tale diritto da parte del Comune avviene, con determinazione del Responsabile del Servizio, su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da idonea documentazione, tendente a dimostrare il diritto dei membri della relativa famiglia ad essere ivi sepolti, con riferimento alla discendenza (da dimostrare) dal fondatore del corrispondente manufatto cimiteriale. In particolare dovrà essere dimostrato l'uso continuativo della sepoltura privata da parte della famiglia del richiedente nel tempo, partendo dal fondatore stesso; tra la documentazione idonea è compresa la prova testimoniale.

3. Ove i fatti risultino comprovati, si provvederà al formale riconoscimento del diritto di cui sopra. Per tale finalità la Giunta Comunale approverà uno schema – tipo di concessione. Il conseguente atto verrà stipulato, con il richiedente, da parte del Responsabile del Servizio Tecnico e sarà soggetto a registrazione, con spese a carico del concessionario.

4. L'atto di cui al comma precedente dovrà contenere l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata e il carattere gratuito;
- la persona del concessionario o, nel caso di Enti/Collettività, il legale rappresentante pro-tempore;
- le salme già accolte, quelle destinate ed esservi accolte o i criteri per la precisa individuazione;
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione.
- il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari.

In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro;

- può essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione/inumazione di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonchè di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari;

- qualora nel manufatto oggetto delle singole concessioni, oltre alle parti destinate a sepolture private, vi siano parti comuni (es. pareti esterne, copertura...) soggette allo specifico regime giuridico della comunione disciplinato dall'art. 1100 e ss. del Codice Civile, tali parti comuni sono di competenza dei concessionari pro – quota indivisa, in proporzione alla cubatura

complessiva dei singoli sepolcri privati oggetto delle rispettive concessioni. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni gravano, quindi, pro – quota sui concessionari i quali, entro sei mesi dalla data delle concessioni, dovranno comunicare al Comune il nominativo di uno di

essi, designato a mantenere i rapporti con il Comune stesso, per gli interventi in parola che dovranno essere preventivamente comunicati;

- i concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe private;

5. I discendenti del fondatore del sepolcro possono, in luogo della domanda di cui al precedente 2^a comma, rinunciare con atto scritto alla concessione. In tal caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

A seguito della rinuncia ovvero anche nel caso in cui nessuno si presenti per rivendicare la titolarità della tomba il Comune potrà liberamente disporre del sepolcro stesso e provvedere per il rilascio di una nuova concessione, che avrà carattere oneroso e durata disciplinata dal vigente Regolamento di polizia mortuaria.

Art. 97

Manutenzione sepolture private

1. Spetta ai concessionari mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

2. In caso di inadempienza il Comune disporrà, con ordinanza e diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

3. Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla decadenza ai sensi del precedente art. 92.

CAPO XVI

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

Art. 98

Sepolcri privati fuori dei cimiteri - Norme applicabili

1. Per la costruzione di sepolcri privati fuori dei cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 104 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. In particolare le sepolture private fuori del cimitero, debitamente autorizzate, sono sottoposte, come i cimiteri, alla vigilanza dell'autorità comunale e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le analoghe sepolture all'interno del cimitero.

Art. 99

Onoranze funebri particolari

1. Quando si devono rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita particolari benemerienze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 105 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XVII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 100
Custodia dei cimiteri

1. Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio di sepoltura delle salme, e salvo i giorni di cui all'articolo 105, dovrà tenersi completamente chiuso. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà consentire anche fuori orario, i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa comunicazione al Responsabile del Servizio Manutenzioni.

Art. 101
Esecuzione lavori da parte dei concessionari

1. Nell'esecuzione degli scavi o delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe e alle opere pubbliche e private.

2. I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale per costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

3. Per la realizzazione dei cippi e l'apposizione di pietre sulle tombe si osserveranno le prescrizioni tecniche contenute nel nulla osta rilasciato per la sua realizzazione.

4. Le stesse devono essere semplici, senza lavorazione alcuna, ed infisse su piedistallo rivestito di marmo bianco di carrara liscio. Nell'interno dello spazio tombale ricavato, potrà essere messa della ghiaia o materiale idoneo con divieto assoluto di apporvi lastre di marmo secondo quanto previsto dal relativo nulla osta.

5. E' vietata l'unione di due tombe vicine a mezzo di calcestruzzo o malto di calce e cemento;

6. E' lasciata la facoltà agli interessati di scegliere, nei limiti delle norme vigenti in materia, l'epigrafe da apporre sulle croci e sulle pietre tombali;

7. Ogni loculo concesso sarà dotato di pietra di marmo che non potrà essere sostituita. La pietra frontale di ogni loculo non potrà essere montata inclinata e le fasce laterali dovranno essere collocate a filo muro del loculo stesso.

8. I loculi riconcessi saranno privi della pietra di marmo, la quale dovrà essere realizzata a spese e cura del concessionario, e dovrà essere dello stesso materiale con il quale sono state realizzate le altre pietre presenti nella cappella

Art. 102
Divieto di trattamento del materiale da costruzione

1. Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di immediato utilizzo, evitando le opere di lavorazione all'interno del cimitero.

Art. 103
Trasporto materiale

1. Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, deve seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

2. Spetta ai visitatori far sì che i fiori, i vasi ed altri oggetti non più utilizzabili nel cimitero, siano depositati negli appositi contenitori ubicati all'interno del cimitero.
3. Spetta inoltre ai muratori e marmisti che operano all'interno del cimitero curare la pulizia del luogo anche dopo l'esecuzione dei lavori stessi.
4. Ogni lavoro da eseguire all'interno del cimitero deve essere preventivamente concordato con l'addetto ai Servizi Cimiteriali, anche per quanto riguarda l'orario di esecuzione delle opere. I lavori non dovranno essere eseguiti durante i giorni festivi e nelle ricorrenze dedicate ai defunti.

Art. 104

Materiale proveniente da scavi e demolizioni

1. Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico.

Art. 105

Orario

1. I cimiteri rimarranno aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza e verrà affisso all'esterno dei cimiteri

Art. 106

Ingresso al cimitero

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.

Art. 107

Circolazione e sosta

1. E' vietato introdursi nei cimiteri e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.
2. E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, ecc., lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati e ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.
3. Non è consentito attraversare i campi e le fosse, se non lungo i vialetti ed i sentieri di ciglio delle fosse stesse.
4. E' vietato altresì calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini ed alberi, nonché, sedere sui tumuli o sui monumenti.

Art. 108

Accesso ai cimiteri per lavori

1. Gli autoveicoli, i motocarri, etc. non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

Art. 109
Divieti d'ingresso

1. Il custode dovrà impedire che abbiano accesso al cimitero ragazzi di età inferiore ai dieci anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o in condizioni psico-fisiche alterate

Art. 110
Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

1. E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

Art. 111
Manutenzione delle tombe - Ornamenti floreali

1. Sulle sepolture private ad inumazione come sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori e corone

2. E' consentito altresì coltivare piccole aiuole, purchè le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Gli arbusti non potranno superare l'altezza di mt. 1,10. Se del caso dovranno essere ridotti a tale altezza a semplice richiesta del custode, pena il provvedimento d'ufficio di sgombero, taglio o sradicamento.

3. Ferma restando la facoltà di apposizione di lapidi o croci od altri segni funerari di cui al precedente art. 56 e l'obbligo della loro manutenzione prevista dall'art. 98, il Comune farà rimuovere ogni ornamentazione, anche temporanea, se risulterà indecorosa ed in contrasto con l'austerità del luogo.

Art. 112
Pulizia interna

1. La strada interna, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro, dovranno mantenersi completamente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.

2. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che dovessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.

3. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima pulizia e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate.

Art. 113
Divieti speciali

1. Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero.

2. E' vietato fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.

3. E' pure proibito soffermarsi, farvi immondizia, cogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché, portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

Art. 114
Obbligo di comportamento

1. Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere, ed occorrendo denunciarlo all'autorità giudiziaria.

Art. 115
Facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali

1. Ogni disposizione in ordine alla sepoltura della salma, ferme restando le norme di cui all'art. 45 del presente regolamento, nonché ai funerali, dovrà essere conforme alla volontà del defunto in quanto l'abbia espressa in vita.

2. In mancanza disporranno i familiari secondo le seguenti priorità:

- coniuge convivente;
- figli;
- genitori;
- alti parenti in ordine di grado.

3. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale diritto.

CAPO XVIII
ADDETTI AI CIMITERI

Art. 116
Servizio di custodia

1. Agli addetti ai cimiteri è affidata la gestione del cimitero in esecuzione del presente regolamento per ciò che attiene alla sorveglianza, alla nettezza, ecc., e la tenuta dei registri. Nelle loro funzioni rispondono all'ufficio stato civile per quanto attiene il servizio necroscopico; all'ufficio tecnico o all'Autorità sanitaria locale e al servizio dell'igiene pubblica dell'U.S.L. per quello per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

2. L'addetto al servizio di custodia conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza anche in maniera non continuativa

Art. 117
Responsabilità

1. Ferma restando la cura posta affinché, nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose od altro, il Comune non assume responsabilità per fatti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

Art. 118
Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni

1. Nei primi giorni di ciascun anno il custode trasmetterà all'ufficio di stato civile una copia del registro di cui all'art. 47 riferentesi all'anno precedente.

Art. 119
Compiti particolari del custode

1. Spetta, inoltre, all'addetto del servizio di custodia:

- a) ritirare, per ogni feretro ricevuto e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art. 46 del presente regolamento;
- c) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- d) assistere e sorvegliare, assieme ai sanitari del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale
- e) vigilare sul collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri; vietare la costruzione di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
- f) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché, alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- g) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- h) segnalare al Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. la deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- i) denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- l) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dal Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

CAPO XIX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 120.
Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni

1. - Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, o quando non costituiscano infrazioni al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono accertate e punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale

Art. 121
Ordinanze del Sindaco

1. E' fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere d'ordinanza del Sindaco previsto dall'art.50 del TUEL, secondo comma.

Art. 122
Richiamo norme vigenti

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi e circolari sanitarie

Art. 123
Abrogazione precedenti disposizioni

1. E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento.

Art. 124
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, entrerà in vigore, decorsi 15 giorno consecutivi dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione

*****INDICE*****

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Finalità delle norme
- Art. 2 - Competenza del servizio

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 3 - Denuncia dei decessi
- Art. 4 - Denuncia decessi accidentali o delittuosi
- Art. 5 - Denuncia della causa di morte
- Art. 6 - Casi di morte per malattie infettive diffuse
- Art. 7 - Comunicazione decessi dovuti a reati
- Art. 8 - Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali
- Art. 9 - Medico necroscopo

CAPO III - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

- Art. 10 - Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 11 - Nulla osta dell'autorità giudiziaria
- Art. 12 - Inumazione parti di corpo umano
- Art. 13 - Nati morti e prodotti abortivi

CAPO IV - RISCONTRO DIAGNOSTICO

- Art. 14 - Riscontro diagnostico

CAPO V - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 15 - Periodo di osservazione
- Art. 16 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente
- Art. 17 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione
- Art. 18 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione
- Art. 19 - Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività
- Art. 20 - Deposito di osservazione
- Art. 21 - Trasporto salme al deposito di osservazione
- Art. 22 - Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione
- Art. 23 - Depositi ed obitori speciali

CAPO VI – SEPOLTURA DEI CADAVERI

- Art. 24 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 25 - Obbligo del feretro individuale - Verifica
- Art. 26 - Caratteristiche feretri per inumazioni
- Art. 27 - Casse per le tumulazioni
- Art. 28 - Divieto di uso di materiale non biodegradabile
- Art. 29 - Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

- Art. 30 - Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune
- Art. 31 – Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune
- Art. 32 - Fornitura gratuita dei feretri

CAPO VII - TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 33 - Servizio di trasporto funebre
- Art. 34 - Trasporti gratuiti e a pagamento - Tariffa
- Art. 35 - Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività
- Art. 36 - Trasporto salme ad altro Comune o all'estero
- Art. 37 - Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero - Modalità
- Art. 38 - Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero
- Art. 39 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive
- Art. 40 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri
- Art. 41 - Obbligo dell'autorizzazione al trasporto
- Art. 42 - Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili
- Art. 43 - Trasporto cadaveri da e per l'estero

CAPO VIII - CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

- Art. 44 - Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero
- Art. 45 - Ricevimento cadaveri
- Art. 46 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni
- Art. 47 - Consegna registro al Comune
- Art. 48 - Divieto di riapertura del feretro

CAPO IX - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

- Art. 49 - Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private
- Art. 50 - Disposizioni campi comuni
- Art. 51 – Sepolture private – Natura e concessione
- Art. 52 - Disposizione generale dei reparti del cimitero

CAPO X – CAMERA MORTUARIA – SALE PER AUTOPSIE – OSSARIO COMUNE

- Art. 53 – Camera mortuaria
- Art. 54 – Ossario comune e cinerario comune

CAPO XI - INUMAZIONI

- Art. 55- Scavatura e utilizzazione delle fosse
- Art. 56 - Numerazione e individuazione delle fosse - Segni funerari
- Art. 57 - Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento
- Art. 58 - Deposizione del feretro nella fossa

CAPO XII - TUMULAZIONI

- Art. 59 - Sistema di tumulazione
- Art. 60 - Tumulazioni provvisorie
- Art. 61 - Divieto di riapertura sepolture

CAPO XIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 62 - Esumazioni - Carattere
- Art. 63 - Esumazioni ordinarie
- Art. 64 - Esumazioni straordinarie
- Art. 65 - Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie
- Art. 66 - Ossa provenienti dalle esumazioni
- Art. 67 - Estumulazioni
- Art. 68 - Divieto di riduzione di salme tumulate
- Art. 69 - Norme particolari per le estumulazioni
- Art. 70 - Norme igieniche
- Art. 71 – Tariffe

CAPO XIV – CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

- Art. 72 – Generalità
- Art. 73 – Creazione
- Art. 74 – Autorizzazione alla cremazione di cadavere
- Art. 75 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa
- Art. 76 – Affidamento e dispersione delle ceneri
- Art. 77 – Modalità di conservazione delle ceneri
- Art. 78 – Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 79 – Registri cimiteriali delle ceneri
- Art. 80 - Procedure per l'affidamento e dispersione delle ceneri
- Art. 81 – Deposito provvisorio
- Art. 82 – Informazione ai cittadini

CAPO XV - CONCESSIONI CIMITERIALI

- Art. 83 - Atto di concessione
- Art. 84 - Diritto di sepoltura per tombe individuali
- Art. 85 - Diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia o monumentali
- Art. 86 – Esclusioni
- Art. 87 – Concessioni aree “lungo i viali”
- Art. 88 - Concessioni speciali gratuite
- Art. 89 - Costruzioni su aree in concessione
- Art. 90 - Rinuncia del diritto d'uso
- Art. 91 - Scambi
- Art. 92 - Decadenza della concessione
- Art. 93 - Revoca

- Art. 94 - Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero
- Art. 95 - Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni
- Art. 96 – Istituto dell'immemorabile
- Art. 97 - Manutenzione sepolture private

CAPO XVI - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

- Art. 98 - Sepolcri privati fuori dei cimiteri - Norme applicabili
- Art. 99 - Onoranze funebri particolari

CAPO XVII - POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 100 - Custodia dei cimiteri
- Art. 101 - Esecuzione lavori da parte dei concessionari
- Art. 102- Divieto di trattamento del materiale da costruzione
- Art. 103 - Trasporto materiale
- Art. 104 - Materiale proveniente da scavi e demolizioni
- Art. 105 - Orario
- Art. 106 - Ingresso al cimitero
- Art. 107 - Circolazione e sosta
- Art. 108- Accesso ai cimiteri per lavori
- Art. 109- Divieti d'ingresso
- Art. 110 - Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari
- Art. 111 - Manutenzione delle tombe - Ornamenti floreali
- Art. 112 - Pulizia interna
- Art. 113 - Divieti speciali
- Art. 114 - Obbligo di comportamento
- Art. 115 - Facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali

CAPO XVIII - ADDETTI AI CIMITERI

- Art. 116 - Servizio di custodia
- Art. 117 - Responsabilità
- Art. 118- Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni
- Art. 119 - Compiti particolari del custode

CAPO XIX - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 120 - Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni
- Art. 121 - Ordinanze del Sindaco
- Art. 122 - Richiamo norme vigenti
- Art. 123 - Abrogazione precedenti disposizioni
- Art. 124 - Entrata in vigore